COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 559

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme relative alla fornitura di energia elettrica. (3146) 560

PRESIDENTE 560, 566

NATOLI ALDO 561, 562, 564, 565

ANDERLINI 561, 562, 563

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio* 562, 563, 564, 565

CASTAGNO 563, 564

BATTISTINI, *Relatore* 565

MERENDA 565

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE' COCCI e BELOTTI: Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 sul potenziamento a medio termine al commercio 566

PRESIDENTE 566, 567

INVERNIZZI 566

SPALLONE 567

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio* 567

Votazione segreta:

PRESIDENTE 568

La seduta comincia alle 9,50.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno i deputati Diaz Laura e Gullotti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Santarelli Ezio e Tantalo.

Desidero, inoltre, far presente che sono state presentate due proposte di legge, una a firma dell'onorevole De Marzio e altri e una De' Cocci e Belotti, le quali prevedono, la prima con qualche aggiunta, e l'altra esclusivamente, una proroga del termine previsto per l'adeguamento delle attrezzature dei panificatori e dei panifici. La norma in vigore prevedeva che l'adeguamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 1961 ma, evidentemente, non vi è stato il tempo per procedere a tale adeguamento.

Le due proposte di legge, prevedono appunto una proroga del termine, per consentire ai panifici di avere a disposizione ulteriore tempo per provvedere all'adeguamento delle attrezzature.

Le due proposte di legge ci sono state assegnate in sede referente. Data l'urgenza della

materia proporrei di richiedere che ci vengano assegnate in sede legislativa. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative alla fornitura di energia elettrica (3146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative alla fornitura di energia elettrica. In sede di discussione generale, è sorto il problema dell'abbinamento della discussione con una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Natoli, vertente su materia analoga.

A proposito di questo argomento si può osservare:

L'istituto dell'abbinamento è qualcosa di più ampio della semplice discussione congiunta di due o più provvedimenti e comporta una tale intima connessione della materia dei progetti abbinati, da rendere non giustificabile (a meno che non si provveda a un successivo stralcio) la sopravvivenza di uno di essi quando l'*iter* dei progetti abbinati si sia concluso. È per questo che il Regolamento consente l'abbinamento solo per materie identiche. Evidentemente, con ciò, si intende identità non solo nella sostanza, ma anche nei limiti della materia trattata.

Se, quindi, è pacifica la discussione abbinata di due o più progetti di legge che interessano le medesime fattispecie, questa diviene problematica quando uno dei due progetti si identifica all'altro solo parzialmente o, peggio, limitatamente a un solo aspetto dei molteplici trattati dall'altro.

In quest'ultimo caso è tuttavia possibile abbinare un progetto che si limiti a un solo aspetto particolare di un altro progetto più ampio, se quest'ultimo è quello preso a base della discussione (in tal caso nessun danno ne viene alla sostanza della materia trattata), mentre è evidentemente non giustificato abbinare un progetto più ampio ad uno più limitato, quando quest'ultimo sia quello preso a base di discussione. Ne deriverebbe, infatti, fatalmente, la eliminazione dalla discussione stessa di tutto quell'ampio settore del progetto di legge più vasto che non trovi riscontro nel testo in esame.

Nel caso specifico della proposta di legge Natoli e del disegno di legge n. 3146, non essendosi ancora conclusa la discussione generale e, quindi, non essendosi ancora scelto un testo base per la discussione, da un punto di vista puramente formale l'abbinamento è tuttora ammissibile, almeno per quanto riguarda alcuni articoli della proposta Natoli che hanno materia identica a quella del disegno di legge n. 3146, anche se, sostanzialmente, in ogni caso, dopo le dichiarazioni del Ministro, che intendono limitare l'esame degli articoli alla sola parte relativa agli allacciamenti elettrici, la parte più importante della proposta Natoli finirebbe col non essere nemmeno discussa, ove si facesse l'abbinamento limitato, appunto, a quegli articoli.

Un problema di una certa novità si presenta se una proposta di legge tratti la materia contenuta in due altri diversi progetti di legge, quando questi progetti, per questioni di competenza, vengano a trovarsi presso Commissioni diverse.

Nel caso specifico la proposta di legge Natoli, il cui contenuto sostanziale si riferisce ad un istituendo Comitato per la energia e nella quale la materia degli allacciamenti costituisce l'argomento di soli tre articoli, tratta materia che si identifica, per la parte sostanziale, con una proposta De' Cocci sull'istituendo Comitato per l'energia (3176) alla competenza, in sede referente, della Commissione bilancio, e, per la parte collaterale, con il disegno di legge n. 3146 attualmente in discussione, in sede legislativa, presso la nostra Commissione industria.

Il quesito che si pone, tenuto anche conto che la proposta Natoli è stata assegnata in sede legislativa alla Commissione industria, non può prescindere dalla sorte eventuale della proposta De' Cocci, giacente presso la Commissione bilancio. Detto quesito può così riassumersi: posta da un lato la diversità di competenza e di sede, dall'altro la valutazione di quello che possa essere l'aspetto più importante (se quello sostanziale del Comitato o quello particolare degli allacciamenti) della proposta Natoli, a quale dei due progetti (quello governativo presso la XII Commissione o quello De' Cocci presso la V) deve essere abbinata la sopraddetta proposta Natoli? Vale cioè una questione di sostanza o una questione di competenza e sede?

Tutti questi dubbi io li ho.

Dalle premesse di cui sopra e nella particolare fattispecie si può ritenere che la soluzione più opportuna potrebbe essere la seguente: abbinamento formale al disegno di legge n. 3146 della proposta Natoli con riferimento ai sopraindicati articoli e svolgimento della discussione generale. Al termine della discussione generale la Commissione industria potrà deliberare quale testo debba es-

sere preso a base della discussione. Ove tale deliberazione fosse favorevole al disegno di legge, contemporaneamente la Commissione potrebbe anche deliberare lo stralcio di quella parte della proposta Natoli che riguarda il Comitato per l'energia ed inviare detta parte stralciata alla V Commissione affinché venga abbinata alla proposta di legge De Cocci.

Nel caso la Commissione deliberasse, al termine della discussione, di prendere a base la proposta di legge Natoli, essa, al tempo stesso, dovrebbe sospendere i lavori e richiedere alla Presidenza della Camera che anche la proposta De' Cocci le venga assegnata in sede legislativa, al fine di poterla discutere congiuntamente.

Per quest'ultima ipotesi debbo tuttavia ricordare che non sarà la sola commissione a decidere dato che in materia di competenza fra V e XII già in passato la giunta del Regolamento ha deliberato in modo difforme dalle aspirazioni della nostra Commissione.

Comunque, in pratica, potremmo intanto procedere alla discussione generale.

NATOLI. Sono d'accordo.

ANDERLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi socialisti consideriamo un successo, sia pure parziale, per l'azione che da tempo andiamo conducendo su questo delicato problema, il fatto che si sia finalmente giunti a discutere una legge che, pur avendo per titolo « Norme relative alla fornitura di energia elettrica », in realtà si riferisce all'obbligo della fornitura. Questo non significa, evidentemente, che il testo del provvedimento presentato dal Governo ci sodisfi. Ma il fatto che se ne discuta, ripeto, costituisce per noi un successo, sia pure parziale.

Vorrei rispondere più esaurientemente agli argomenti trattati dall'onorevole Battistini, nella sua relazione, ma avendo smarrito i miei appunti debbo limitarmi a quello che mi suggerisce la memoria. Io dovrò fare una serie di osservazioni di carattere generale su quei particolari della legge che, a mio avviso, sono più manifestamente scoperti per insufficienza.

Dico innanzitutto questo: nella questione dell'obbligo della fornitura di energia elettrica si può porre il problema dell'obbligo alla stessa maniera in cui si pone l'obbligo della fornitura di altri beni di consumo?

Evidentemente no, perché le condizioni di fornitura dell'energia elettrica hanno una loro caratteristica particolare.

Noi ci troviamo di fronte a una serie di monopoli territoriali, di fatto, con reti di distribuzione delle singole aziende. È chiaro che in queste condizioni l'affermazione del principio dell'obbligo della fornitura va fatto in maniera particolarmente rigorosa, perché altrimenti l'obbligo rimane scritto sulla carta, senza che diventi mai operante.

Qualcosa di analogo, ricorderò, si è verificato a proposito delle leggi relative ai fitti bloccati. Si presero particolari cautele che, apparentemente, poterono sembrare ostili ai proprietari di appartamenti e di abitazioni, mentre in realtà non era così.

Io dico che deve essere creato un giusto equilibrio tra chi acquista e chi vende.

Anche nel caso che stiamo esaminando, non si è tenuto conto del fatto che il coltello sta nelle mani del distributore e che le richieste dell'utente debbono essere sostenute in maniera molto rigorosa e precisa.

Ora, se noi accettassimo il testo governativo così come ci viene presentato, noi renderemmo in gran parte vano il principio, che pure abbiamo intenzione di stabilire dell'obbligo della fornitura.

Perché è chiaro che quando l'utente deve accingersi a percorrere, per far valere il suo diritto all'obbligo della fornitura, un *iter* particolarmente faticoso, lungo e complesso, è chiaro – ripeto – che lo si pone in condizioni di doversi assoggettare alla volontà del distributore il quale, avvalendosi dei mille appigli procedurali o di altro genere, che possono sempre crearsi e sorgere lungo l'*iter*, finirebbe col negare la fornitura.

Con questo disegno di legge, sorge anche il problema dell'autorità alla quale spetti la competenza a dirimere queste questioni e delle linee da seguire per rendere più rapidi possibili i tempi di scadenza. È quindi necessario essere estremamente precisi, decisi e perentori, per ciò che riguarda l'autorità che dovrà decidere.

In questo io sono d'accordo con la soluzione contenuta nella proposta di legge dell'onorevole Natoli.

Il testo governativo, infatti, assegna la competenza al Ministro dell'industria. Con tutto il rispetto che noi abbiamo per le funzioni del Ministero dell'industria, debbo dire che questa competenza non gli può essere assegnata.

È invece il Ministero dei lavori pubblici che deve avere la competenza. Perché questo Ministero ha competenza e facoltà a revocare le concessioni, se non sbaglio, anche per il settore termoelettrico. Su questo punto noi presenteremo degli emendamenti.

Ma la questione più importante, per noi, è quella trattata all'articolo 4. Noi ci trovia-

mo dinnanzi ad uno strano distinguo che il ministro ha voluto introdurre nell'articolo. Un distinguo fra problema a carattere legislativo e problema a carattere amministrativo.

Per quanto mi consta, in un primo tempo, il C.I.P. aveva ritenuto che questa materia dovesse essere sottoposta ad un provvedimento legislativo. Poi ha stabilito che tutto quello che era relativo all'allacciamento, poteva essere deciso in via amministrativa, dallo stesso C.I.P. Alla fine si è arrivati a una terza soluzione, che raccoglie, in parte, la prima e seconda tesi.

Ora, signor Ministro, se è vero come è vero, che noi abbiamo sempre considerato che le quote di allacciamento, siano esse pari a zero lire, siano esse pari a 500 mila lire, fanno parte integrante del prezzo della energia elettrica, come conciliamo questa questione con la unificazione tariffaria?

Da questo punto di vista, anche l'obbligo della gratuità dell'allacciamento per alcuni tipi di utenze poteva rientrare nella competenza del C.I.P. Ne sarebbero forse scaturiti alcuni rischi di ricorsi vari, ma allora tanto valeva che l'intera materia fosse sottoposta, se non alla nostra approvazione diretta in un testo legislativo preciso, almeno alla possibilità di una discussione da parte nostra. E questo ella ci ha negato, onorevole Ministro, quando ha varato un determinato provvedimento C.I.P. che ormai tutti conosciamo.

NATOLI. E del quale non abbiamo ancora avuto la documentazione.

ANDERLINI. È vero che nelle sue dichiarazioni ella lasciò la porta aperta alla possibilità di modifiche anche su alcune decisioni prese in sede C.I.P. A nostro giudizio, la modifica può aver luogo o inserendo altro o altri comma all'articolo 4, oppure votando in proposito un preciso ed impegnativo ordine del giorno. Del resto, ogni qualvolta si è trattato di materia del C.I.P., è sempre stata fatta una discussione, qui o in Aula, discussione che si concludeva con la votazione di un qualsiasi documento (o con un impegnativo discorso dell'onorevole Ministro) in conseguenza del quale il C.I.P. provvedeva poi a redigere il proprio provvedimento.

Comunque, a parte queste questioni che possono sembrare di forma ma che non lo sono, è evidente che la formula adottata dal primo comma dell'articolo 4 è estremamente povera di contenuto. In proposito, è significativo il fatto che, avendo detto ai tecnici dell'Azienda municipalizzata della mia città (Narni, con ventimila abitanti circa) di applicare detto articolo per vedere in quanti casi si sarebbe usufruito della gratuità dell'allacciamento, siamo giunti a un numero irrisorio, neanche dieci casi!

L'articolo 4 dice testualmente: « Nessuno indennizzo è dovuto alle aziende distributrici di energia elettrica per diritto di allacciamento alle utenze per fornitura a singole abitazioni o ad abitazioni in fabbricati già allacciati » (quindi devono essere o abitazioni singole – una villetta con due appartamenti non rientra nel caso – o abitazioni in fabbricati già allacciati – e una nuova costruzione non ha diritto alla gratuità dell'allacciamento); poi prosegue: « di potenza non superiore a mille watt », misura veramente risibile, a parte il fatto che essa non si riscontra in alcun provvedimento C.I.P. finora preso, in quanto il minimo è sempre stato 1.500 watt (peraltro ancora troppo basso). Mille watt sono venti lampade da cinquanta candele, e siccome non si fa distinzione fra l'illuminazione e l'uso di elettrodomestici (ossia è una misura promiscua), non è neanche pensabile che tale misura possa essere adottata. Continuando nella lettura di questo comma, si legge: « qualora l'utente risieda nel centro urbano o comunque non oltre trecento metri da una cabina di trasformazione ». Perciò, tutta la zona marginale dei centri urbani, che è per di più generalmente la zona di maggior espansione, è esclusa dal beneficio; inoltre, fissando una distanza di 300 metri dalla cabina di trasformazione, può senz'altro accadere che neanche tutto l'intero centro venga ad essere coperto.

Soltanto in teoria, quindi, si parla di gratuità dell'allacciamento: la realtà è un'altra.

A nostro giudizio bisogna portare questo livello, perlomeno a mille e 500 o duemila watt, dicendo esplicitamente che si può trattare anche di energia ad uso promiscuo.

COLOMBO, *Ministro dell'Industria e del commercio*. Non ho ben capito, onorevole Anderlini. Ella vuole elevare il livello a mille e 500 watt, o vuole che questo livello di 1.500 watt sia ancora elevato?

ANDERLINI. In sostanza la nostra richiesta, per la illuminazione dei centri urbani, è di duemila promiscui.

D'altra parte, crediamo che non si possa istituire questa clausola della distanza dalla cabina, quando ci si trova all'interno dei centri urbani.

L'obbligo per il distributore c'è già, per il fatto stesso di distribuire nei centri urbani.

Se noi introduciamo questa norma della distanza di trecento metri dalla cabina, consentitemi di dirlo, faremmo ridere.

Ma dobbiamo occuparci anche di un'altra questione assai importante: l'illuminazione delle campagne.

L'illuminazione delle campagne è una questione intorno alla quale si è discusso molto, in relazione al problema dell'energia elettrica e anche in relazione alla questione della industrializzazione, del piano verde, della situazione di depressione delle campagne e via dicendo.

Qui bisogna stabilire il principio che quando l'allacciamento interessa un agglomerato (almeno dieci-quindici-venti utenti) vi è l'obbligo della gratuità e della fornitura.

Quello che noi suggeriamo, a questo proposito, è di consentire l'allacciamento gratuito e la fornitura a tutti coloro che si trovano nel raggio di ottocento metri dalle cabine.

Debbo poi rilevare che la legge non accenna affatto agli artigiani, e questa è una cosa che veramente non capisco. Specialmente gli artigiani del Sud, i quali lamentano che, alla fine dei conti, il livello di fornitura dell'energia elettrica, per quanto si riferisce al prezzo, è abbastanza alto.

Bisognerebbe anche qui stabilire la gratuità dell'allacciamento per le utenze artigiane.

E con ciò noi chiediamo, infine, l'allacciamento gratuito per tutte le utenze che pagano la quota fissa.

Se noi consideriamo che per ogni chilowattore pagato, se ne consuma effettivamente uno, restando immutata la quota fissa, l'importo del prezzo sale a quaranta mila lire per ogni chilowattore.

Poiché la somma impiegata, secondo calcoli che non possono essere smentiti, per la produzione di un chilowattore, è di 150 mila lire, possiamo bene dire che 150 mila lire di capitale rendono, in un anno, quaranta mila lire. Questo per quanto riguarda le sole quote fisse, senza contare poi gli effettivi consumi.

Quando noi abbiamo stabilito la quota fissa a questo livello, dovevamo anche stabilire la gratuità dell'allacciamento, allo scopo di evitare che l'utente venga a pagare una cifra così alta – quaranta mila lire per chilowattore – per ogni chilowattore che effettivamente consuma.

La radicale trasformazione che noi chiediamo a questa legge, riguarda essenzialmente l'articolo quattro. Noi riteniamo che se l'articolo 4 resta nella sua attuale formulazione, la legge sia inaccettabile. Presenteremo, a questo riguardo, degli emendamenti. Si tratta, onorevoli colleghi, di rendere operante o no il principio della gratuità dell'allacciamento. Così come è formulato l'articolo 4, la gratuità non è assolutamente garantita, perché in sostanza si viene a negare quello che in origine si voleva concedere. Un altro argomento che voglio sottoporre all'attenzione del Ministro, è quello delle aziende municipalizzate. Desidererei che nella legge fosse sancito il principio che quando in una determinata zona nasce una azienda municipalizzata ci sia, per i produttori di energia, l'obbligo della fornitura alla municipalizzata. Nell'attuale contesto della legge, questo obbligo di fatto non esiste.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi è per tutte, anche per le aziende municipalizzate.

ANDERLINI. In realtà questo obbligo c'è per qualsiasi azienda distributrice, ma può essere superato qualora essa possa dimostrare che gli aumenti di energia, che le sono stati richiesti, non sono compatibili con l'energia di cui essa dispone. Ma questo è il caso di una azienda già in funzione.

Noi poniamo il caso in cui nasca una municipalizzata. In questo caso le municipalizzate non potrebbero vivere perché non hanno fornitori disposti a dare loro le forniture minime necessarie per farle effettivamente funzionare. Voglio citare un caso specifico: la società di Perugia non trova l'energia necessaria perché la U.N.E.S., la società Terni, trovano più conveniente distribuire con loro reti, o non sono in possesso della energia necessaria.

CASTAGNO. Desidero aggiungere alcune considerazioni, più di dettaglio, a quelle generali dell'onorevole collega Anderlini. Quando nell'agosto il C.I.P. emanò il primo provvedimento amministrativo, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 30 agosto, l'espressione « le utenze di potenza non superiore a mille watt », per quanto mi risulta da informazioni avute, fu inserita a titolo provvisorio, in attesa della già annunciata legge sugli allacciamenti obbligatori. Adesso, la legge riprende da quel provvedimento amministrativo la quota di mille watt, facendone quindi un obbligo a questa misura limitato. Ora noi stiamo discutendo su un provvedimento che in parte ha avuto già pubblicazione come norma amministrativa, in parte l'avrà in seguito come norma legislativa. La legge dovrebbe stabilire l'obbligo della fornitura: questo è il suo scopo. Però, la legge è manchevole, e lo vediamo, per esempio, all'articolo 2, dove dice che il Ministro dell'industria « può imporre » all'Azienda di effettuare la fornitura, per cui ciò che dovrebbe essere un obbligo diviene una facoltà del Ministro stesso. Inoltre, non

viene stabilito un termine entro il quale sia il decreto del prefetto che quello eventuale del Ministro debbano aver luogo. Sappiamo tutti che le Aziende elettriche, sia produttrici che distributrici, sono molto bene attrezzate, per quanto riguarda la possibilità che esse hanno di evadere le leggi. Se non verranno stabiliti dei termini, vi saranno ricorsi, controricorsi e perizie a non finire.

Per esempio, all'articolo 1, secondo comma, si legge che il prefetto ... ordina, con proprio decreto, che la fornitura sia effettuata ». Entro quale termine? E, tornando al caso precedente, entro quale termine lo stesso Ministro « può imporre »?

Questa indeterminatezza dà modo a tutte le Aziende di procrastinare le forniture e gli allacciamenti, inducendo gli utenti che ne hanno bisogno a dei compromessi.

Infine, vorrei chiarire un'altra questione. Noi non abbiamo ancora la dimostrazione che l'impegno dell'onorevole Ministro di ripartire i dodici miliardi di economie per gli utenti, rappresentati dalla gratuità dell'allacciamento, corrisponda veramente a questa cifra.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ho detto che venivano fatti gli allacciamenti gratuiti, altrimenti sarebbe stato necessario stabilire altre tariffe.

CASTAGNO. Possiamo allora parlare di una riduzione dei profitti delle Aziende elettriche: comunque, la dimostrazione che questa riduzione corrisponde a dodici miliardi non è stata ancora data, in quanto dopo l'osservazione fatta dall'onorevole collega Anderlini sulle quote fisse (sulla ripartizione della quota di allacciamento, che rientra nelle casse delle società, mentre l'erogazione dell'energia è soltanto generalmente parziale rispetto alla quota fissa stabilita dai contratti) tutto ciò evidentemente non può più essere considerato nella zona dei dodici miliardi, in quanto gli utenti che pagano la quota fissa pagano largamente anche gli allacciamenti.

Comunque, ci riserviamo di presentare molti emendamenti, che illustreremo man mano in sede di discussione degli articoli.

NATOLI. Sulle questioni relative alle disposizioni sull'allacciamento, contenute nel disegno di legge ministeriale, io non insisto, perché sono totalmente d'accordo con quanto ha detto e osservato l'onorevole Anderlini. Sono d'accordo anche con le osservazioni fatte dall'onorevole Castagno.

Noi ci proponiamo, comunque, di presentare emendamenti su questo punto.

Voglio qui aggiungere che il punto di vista che gli attuali livelli tariffari coprano largamente gli oneri delle società elettriche, anche sotto il profilo degli allacciamenti, non viene qui sostenuto in Commissione, ma è un punto di vista che è stato manifestato in maniera molto chiara e autorevole dal presidente dell'azienda di Milano, onorevole Tremelloni, il quale ha affermato che, allo stato attuale, le tariffe hanno raggiunto tali altezze che nessun indennizzo dovrebbe essere dovuto alle aziende elettriche, per allacciamenti. Ecco perché noi sosteniamo questo punto di vista.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'errore di questa sua impostazione, onorevole Natoli, è di considerare e giudicare l'Italia da Milano. Se tutta l'Italia fosse Milano, dal punto di vista economico, non verrebbero assolutamente al nostro esame certi problemi. Non dobbiamo quindi generalizzare certi aspetti.

NATOLI. Riguardo al disegno di legge governativo, non vi è dubbio che si tratta di un tentativo limitato, assai limitato e superficiale, di elaborare uno schema, di elaborare delle norme che, in realtà, mentre promettono delle concessioni, implicitamente, nel testo stesso della legge, le negano.

È possibile, infatti, stabilire l'obbligo della fornitura, mantenendo tale obbligo su un terreno privatistico? Cioè, su un terreno di rapporti fra azienda e utente?

Secondo noi questo punto di vista è completamente sbagliato.

Non possiamo ammettere che un servizio pubblico di così evidente necessità e importanza, che è pure condizione di vita civile, sia sottoposto a delle norme che stabiliscono che ogni definizione deve essere lasciata al rapporto tra utente e azienda, mentre dovrebbe esser lasciata al rapporto fra azienda e Stato.

Questa, per noi, è la questione essenziale. Le norme che regolano questo punto fondamentale non offrono nessuna garanzia all'utente, perché le aziende troveranno, si sa, mille cavilli per negare quanto, in apparenza, la legge concede all'utente.

Io non credo che l'onorevole Colombo abbia volutamente ignorato questo punto, ma la realtà è che noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge che lo ignora completamente. Ma il fatto che l'onorevole Ministro non lo abbia affrontato qui, significa pure che l'onorevole Colombo lo ha deliberamente ignorato.

Si dice: affrontando questo problema, ci si mette sulla strada della nazionalizzazione. Io non nego affatto che incamminandoci su questa strada si arriva necessariamente a una

forma di controllo nazionale, o di azienda unica nazionale dell'energia elettrica. Tuttavia è evidente che, allo stato delle cose, così come è concepita questa legge, un controllo dello Stato è necessario, almeno nel rapporto con le aziende.

Noi proponiamo un comitato, nella nostra proposta di legge. Noi chiediamo che sia costituito un organo amministrativo, che agisca nell'ambito di poteri che sono già previsti, per legge.

Questa è la questione di fondo, onorevole Ministro. Vogliamo affrontarlo, questo problema, o no?

Dice l'onorevole presidente che questa questione esorbita dalla materia che è prevista nel disegno di legge del governo, e questo sarebbe stato il motivo per cui si è contestata la legittimità della nostra richiesta di abbinamento delle due proposte.

Onorevole Presidente! Il problema di fondo del carattere pubblicistico dell'obbligo di fornitura non esorbita affatto da questa materia. In realtà è il disegno di legge del Governo che, vorrei dire in maniera inqualificabile, tende ad ignorare questa questione e quindi a realizzare un obbligo di fornitura in un quadro istituzionale che assolutamente non permette che l'obbligo medesimo sia realizzato.

Ciò detto, si potrebbero fare molte osservazioni sul testo del disegno di legge, alcune delle quali sono già state fatte dagli onorevoli colleghi Anderlini e Castagno. Noi non possiamo che criticare questo provvedimento, preparato in un modo che lo rende perfino di difficile applicazione. Ossia, in che situazione si verrà a trovare l'onorevole Ministro dell'industria quando, da diverse parti d'Italia, gli giungeranno i reclami di aziende che non riescono a procurarsi l'energia elettrica? Si può ancora oggi ritenere che una materia di tal genere venga in definitiva regolata dal Ministero dell'industria? Non è evidente che essa deve svolgersi attraverso una articolazione decentrata? È assurdo pensare che, per una concessione di energia appena superiore ai trenta watt, ci si debba rivolgere al Ministro dell'industria!

BATTISTINI, *Relatore*. Questo in caso di contestazione.

NATOLI. Certamente, ma questi casi saranno moltissimi! E ancor di più saranno se si pensa a quelle città dove esistono due aziende distributrici e un'alta percentuale di utenti. È addirittura anacronistico che il signor Ministro dell'industria debba decidere, caso per caso, di tutti questi ricorsi.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ogni pratica, ogni ricorso, ogni contestazione hanno la loro seconda istanza. Questa è una seconda istanza.

NATOLI. Ma non è stato neanche pensato di introdurre un termine! Quando l'utente si trova di fronte all'alternativa di cedere a una pressione dell'Azienda, ovvero di incamminarsi sulla strada delle istanze di primo e secondo grado, senza sapere in quale termine potrà venire a conoscenza del giudizio, non vi è dubbio che finirà col cedere ai ricatti delle Aziende.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non vi è alcuna difficoltà a introdurre il termine.

NATOLI. Sarebbe stato opportuno pensarvi prima: non siamo di fronte a una questione di principio, bensì a una norma elementare.

MERENDA. Se vi fosse stata da parte del Governo una riserva mentale del non porre il termine, non vi sarebbe stata l'immediata accettazione della proposta di porlo.

NATOLI. La realtà è che in tutto il disegno di legge si trovano una serie di clausole di salvaguardia per le Aziende fornitrici di energia elettrica. Senza parlare dell'articolo 4, nell'articolo 2 l'eventualità del rifiuto di fornitura viene legittimato nei casi in cui vi possono essere non soltanto ostacoli di natura tecnica, ma anche quando si possa provvedere diversamente al soddisfacimento del servizio.

BATTISTINI, *Relatore*. Ciò significa che l'Azienda produttrice può fornire direttamente all'utente.

NATOLI. Ma la conseguenza sarà che l'azienda non riuscirà a distribuire per mancanza di produttori disposti ad acquistare.

Che cosa accadrà nei casi in cui le aziende municipalizzate, o anche non municipalizzate, si troveranno di fronte a dei fornitori i quali, per loro ragioni, preferiscano entrare in contatto con il mercato e trattare con aziende che sono insieme produttrici e distributrici?

Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte a una norma che non si capisce bene perché sia stata inclusa nella legge. Questa norma spinge obiettivamente i produttori a diventare distributori e le conseguenze si possono facilmente immaginare: la diffusione della tendenza da parte delle aziende produttrici a diventare distributrici.

Le aziende municipalizzate, in Italia, che sono sufficienti dal punto di vista della produzione, sono due o tre: le aziende di Roma, Torino e Milano. Ma anche l'azienda di Roma

non sarà più sufficiente, perché lo è solo per quest'anno. Con l'incremento dei consumi, non lo sarà più.

Ma una volta che funzionerà la norma di cui alle mie osservazioni, tutti facilmente possono capire cosa avverrà di queste aziende, il mercato sarà, per loro, precluso.

Noi non possiamo cristallizzare questa situazione. Secondo il nostro punto di vista, sorge un altro problema: quello della registrazione della licenza di esercizio per la distribuzione di energia elettrica mentre la concessione della licenza deve essere a tempo. Bisogna stabilire nella legge che una azienda, un ente pubblico, possa subentrare, alla scadenza della licenza.

Questi sono i motivi generali per cui non siamo favorevoli al disegno di legge e per questi motivi noi abbiamo presentato degli emendamenti. Ma abbiamo anche presentato una nostra proposta e siamo lieti che stamattina siamo giunti alla discussione abbinata, generale, delle due proposte. I nostri emendamenti si riferiscono appunto alla eventualità che la scelta cada sul testo governativo.

Ripeto, comunque, ancora una volta, la questione essenziale, per noi, è quella che riguarda l'obbligo della fornitura, che nel testo presentato dal Governo, non è sufficientemente garantito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio ad altra seduta il seguito della discussione per la replica dell'onorevole Relatore e del Ministro.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Belotti: Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (3482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Belotti: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 sul finanziamento a medio termine al commercio », su cui riferirò io stesso brevemente.

La legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio, ha avuto pratica attuazione dal febbraio-marzo 1961; ciò in quanto si è reso necessario prendere preventivi accordi con gli istituti di credito abilitati, al fine di concordare la misura dei tassi che gli stessi avrebbero praticato per le operazioni di credito in parola.

Una volta superata la fase preparatoria, la legge ha iniziato ad operare con ritmo sempre crescente, come dimostrano i dati ufficiali, di cui darò lettura in seguito e dai quali risulta che la maggior parte delle richieste sono pervenute nel secondo semestre del corrente anno.

Per quanto riguarda l'utilizzazione degli stanziamenti è fatto osservare che entro il 31 dicembre 1961 non sarà possibile esaurire i 300 milioni disponibili. Si rende pertanto indispensabile una proroga del provvedimento al fine di consentire l'ulteriore esame ed esaudimento delle richieste presentate in gran numero dalle imprese commerciali e tuttora all'esame degli istituti di credito competenti.

È, peraltro, evidente che una volta esaurito il predetto stanziamento – il che si prevede avverrà entro il prossimo anno – non potrà essere data ulteriore applicazione alla legge.

L'andamento dei finanziamenti a medio termine al commercio è questo: domande pervenute al 31 dicembre 1960, nessuna; al 31 marzo 1961, cento, per lire 633 milioni e 90 mila; al 30 giugno 1961, 409, per lire due miliardi 970 milioni 820 mila; al 30 settembre 1961, 765, per lire 5 miliardi 450 milioni 705 mila; al 12 dicembre 1961, numero 1.227 per lire 8 miliardi 157 milioni 905 mila.

Di tali domande ne sono state accolte 1192, per un importo di lire 7 miliardi 401 milioni 885 mila con una spesa a carico del bilancio del ministero industria e commercio, di lire 163 milioni 550 mila, sui 300 milioni disponibili.

Il Governo si è dichiarato favorevole alla proroga. Chiedo pertanto alla Commissione, la sollecita approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

INVERNIZZI. Debbo rilevare che già da quattro mesi esiste una proposta di legge da noi presentata, e mi sembra molto strano discutere oggi una proroga all'ultimo momento quando già da tutti questi mesi un provvedimento in materia giace in Parlamento.

Debbo inoltre rilevare una carenza: è vero che, dalle cifre prospettate dall'onorevole De' Cocci, risulta che è stata accolta la quasi totalità delle domande pervenute al Ministero; però è anche vero che 1.227 domande nel giro di un anno, sono un po' poche e stanno a dimostrare una grande sfiducia di questa legge, in cui evidentemente i commercianti non credono. Questa mia convinzione è confortata dal fatto che una cifra irrisoria qual è quella di 300 milioni avrebbe dovuto essere larga-

mente superata dalle domande dei commercianti, mentre invece così non è stato.

Formare quindi una proposta, ed è quella che la proroga sia di soli sei mesi, anziché di un anno, con l'impegno da parte nostra di affrontare il problema, alla ripresa dei lavori parlamentari, con l'esame delle proposte di legge eventualmente presentate. Però, a questo proposito, ritornando a quanto detto all'inizio, dato che già ne esiste una, credo che sia giusto rivendicarla a base di discussione.

SPALLONE. Circa l'esiguo numero di domande pervenute al Ministero, debbo affermare che non credo che i commercianti non presentino le loro richieste o che non abbiano fiducia. Il problema, secondo me, è più complicato. Qual è l'orientamento degli istituti di credito? Quali sono le direttive loro pervenute da parte del Ministero? Quando fu approvata la legge, tutti senza distinzione rilevammo che 300 milioni rappresentavano una esigua cifra e che si trattava soltanto di un primo esperimento, che occorreva ampliare. Non è quindi possibile che nel giro di due anni si siano avute circa 1.200 domande soltanto: sono sicuro che esse si saranno fermate agli istituti di credito. E quali sono le responsabilità in proposito? Occorre chiarire queste perplessità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Quale relatore, aggiungo che sono d'accordo con l'onorevole collega Invernizzi e con l'onorevole Spallone. Non dobbiamo però dimenticare che si tratta di una legge che ha richiesto un periodo di rodaggio, e che è la prima volta che sono stati previsti finanziamenti a medio termine per il commercio. Nessuno contesta che il sistema sia perfettibile, e mi dichiaro consenziente alla proroga di sei mesi proposta dall'onorevole Invernizzi. Ricordo infine che abbiamo il parere favorevole della Commissione bilancio.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Due cose vorrei sottolineare. La prima, che la legge non è in applicazione da due anni, ma possiamo dire che, in realtà, è cominciata ad essere applicata nel dicembre scorso, perché approvata nell'estate ha dovuto superare il periodo delle convenzioni con gli istituti di credito ed ha cominciato quindi a funzionare, appunto nel dicembre scorso. Siamo, quindi, a meno di un anno dalla sua applicazione.

La seconda osservazione da fare è questa: che una legge di questo tipo si rivolge ad un ambiente molto diverso da quello cui si rivolge, per esempio, la n. 623. Lì c'è una piccola o media azienda, costituita con una capacità imprenditoriale notevole; qui vi è invece una iniziativa limitata e anche una difficoltà di mettersi immediatamente al corrente con le disposizioni della legge.

Vorrei fare presente ai colleghi che moltissime volte ci siamo trovati di fronte alla confusione tra il credito di impianto, cui la legge si riferisce, e il credito di esercizio. Moltissime altre volte c'è stata confusione tra legge di credito e legge di contributo. La gente pensava, infatti, che si trattasse di contributi.

Di qui, quindi, le difficoltà ad applicare la legge. Io non ho qui i dati riferentisi alle domande che sono state ricevute dal Ministero, perché non prevedevo una discussione della legge. Ho – però – la precisa sensazione che non esista un grande scarto tra le domande.

SPALLONE. Che gli istituti di credito non accettano.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo non è vero. Questo si è detto anche per la n. 623, e non è vero.

SPALLONE. Ma ci sono molti commercianti che hanno istituti il credito a medio termine normale, prefendolo a quello previsto da questa legge.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non credo che ce ne siano stati.

Altre sono le ragioni per le quali la legge non ha avuto quell'applicazione così larga come abbiamo sperato. È quello che stiamo facendo in questo momento: cercare le cause di questa difficoltà di applicazione. In questo senso la proroga mi sembra giusta.

Tra le ragioni, comunque, posso ora citare quella della garanzia. Qualunque cosa si dica in questo senso, noi non possiamo derogare dal principio che il credito deve essere sufficientemente garantito. È un principio fondamentale. Altrimenti avremmo scelto un'altra via, una via ideale; il governo avrebbe potuto mettere a disposizioni cinquanta miliardi, da distribuire a chi ha bisogno di prestiti, senza nessuna garanzia.

Ma questa è una teoria che non si può riscontrare nella realtà. Il credito, ripeto, deve essere garantito, questo mi pare che sia logico.

Io ho chiaramente espresso questo mio pensiero, in altre occasioni, in sede di riunioni, di convegni e di discussioni con commercianti. Il credito va garantito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016,

è prorogato dal 31 dicembre 1961 al 31 dicembre 1962 ».

L'onorevole Invernizzi propone di sostituire il termine « 31 dicembre 1962 » con « 30 giugno 1962 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo unico rimane così formulato:

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962 ».

Trattandosi di articolo unico la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DE' COCCI e BELOTTI: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine del commercio » (3482):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 32
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi Carlo, Ballardini, Battistini Giulio, Bertoldi, Castagno, Castellucci, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, De Meo, Dosi, Failla, Gorreri Dante, Granati, Graziosi, Invernizzi, Larussa, Lombardi Ruggero, Menchinelli, Merenda, Natoli Aldo, Origlia, Romeo, Santarelli Ezio, Spallone, Tantalo, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni, Vacchetta.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI